ACCORDO

relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia

(63/113/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

Considerando che è necessario fissare le modalità di finanziamento dei prestiti e degli abbuoni di interessi previsti da detto Protocollo finanziario,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

I prestiti previsti nel Protocollo finanziario saranno normalmente concessi e finanziati dalla Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

Per il finanziamento di una prima quota di 50 milioni di dollari U.S.A. del credito totale, gli Stati membri della Comunità conferiranno alla Banca un « mandato di credito » (Kreditauftrag).

In esecuzione di tale mandato, la Banca procede al finanziamento in nome proprio, per proprio conto e con i fondi di cui dispone.

Le eventuali perdite risultanti dall'accettazione di questo mandato verranno coperte in proporzione alle sottoscrizioni degli Stati membri al capitale della Banca.

Articolo 3

Per quanto riguarda il saldo di 75 milioni di dollari U.S.A., qualora la Banca fosse nell'impossibilità di procedere ad un finanziamento diretto, potrebbe venire applicata la procedura di cui all'articolo 2.

In ogni caso gli Stati membri prenderanno, ove necessario, i provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione della Banca i mezzi necessari, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale di quest'ultima.

Articolo 4

I mezzi necessari per la concessione degli abbuoni di interessi saranno forniti dagli Stati membri in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca.

La procedura di versamento dei fondi e le modalità di concessione degli abbuoni di interessi saranno adottati dal Consiglio all'unanimità.

Articolo 5

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che avrà proceduto per ultimo a detta notifica.

Articolo 6

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, che provvederà a rimetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Alfred MÜLLER-ARMACK

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour son Altesse Roalye la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

H. R. van HOUTEN

Informazione sulla data d'entrata in vigore dell'Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia

(63/114/CEE)

La notificazione al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, prevista dall'articolo 5 dell'Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, è stata effettuata dal Governo che ha proceduto per ultimo a tale formalità il 31 agosto 1962. Pertanto, l'Accordo è entrato in vigore a tale data, in conformità di quanto disposto dall'articolo 5.
